

ACCORDO DI PROGRAMMA ANCI – CDC RAEE 2012/2015

PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RAEE

Nota sintetica sulle novità dell'Accordo del 27 marzo 2012

1) GESTIONE LOGISTICA E TEMPI DI INTERVENTO

GARANZIA DI RITIRO

I Sistemi Collettivi si impegnano a garantire sempre il ritiro gratuito dei RAEE, anche se danneggiati o cannibalizzati (ovvero privi di componenti essenziali). Per nessuna ragione i RAEE potranno essere ritirati dai Sistemi Collettivi dietro pagamento da parte dei Sottoscrittori. Il ritiro dei RAEE potrà essere rifiutato solo qualora sia evidenziato, al momento del ritiro presso il Centro di Raccolta (CdR), che essi sono miscelati ad altri rifiuti o contaminati in modo da essere potenzialmente pericolosi per il trasportatore, oppure qualora non siano adeguatamente separati nei raggruppamenti previsti dal DM 185/2007.

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DI CARICO (UdC)

Per i raggruppamenti R3 e R4 è stato definito il volume minimo delle UdC che i Sistemi Collettivi dovranno fornire ai CdR dei Sottoscrittori per consentire loro il superamento della “soglia di buona operatività”. Tale volume minimo per le UdC di R3 corrisponde a circa 22 m³, mentre per quelle di R4 a circa 14 m³. I Sistemi Collettivi si impegnano a indicare la tara e il volume su ciascuna UdC, in modo da consentire la rotazione e l'adeguamento di tutte le UdC attualmente presenti nei CdR. Il Tavolo Tecnico di Monitoraggio provvederà alla definizione delle caratteristiche minime delle UdC, che dovranno quindi risultare conformi allo standard definito e in buono stato di conservazione. Per dotare i CdR di un adeguato numero di UdC, si farà riferimento ai dati storici di raccolta mentre per i nuovi CdR si utilizzerà una stima del bacino d'utenza.

SERVIZI LOGISTICI DI RITIRO

Per ogni Punto di Prelievo (PdP) servito, ciascun Sistema Collettivo dovrà indicare a portale tutti i possibili operatori logistici, anche alternativi, incaricati di effettuare i ritiri nel rispetto delle procedure già in essere (subentri o cambio di operatore logistico). Nel corso del 2012 sarà intrapresa un'azione di *customer satisfaction* con un apposito Progetto Speciale, che avrà l'obiettivo di evidenziare le maggiori criticità del servizio di ritiro, in modo da individuare azioni di miglioramento.

GIORNI UTILI AI FINI DEL CALCOLO DEL TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO (TMI)

E' stato stabilito il mantenimento dello stato attuale, ovvero il sabato non sarà conteggiato nei giorni utili ai fini del TMI e in tale giorno non saranno effettuati ritiri; è stata però espressa la disponibilità a valutare, in relazione all'evolversi degli eventi, la possibilità che il sabato sia considerato come giorno utile per il ritiro.

2) REVISIONE DEL SISTEMA DELLE SANZIONI E DELLE PENALI

REGOLA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il valore delle attuali sanzioni e penali non è stato modificato, così come è stata mantenuta la disposizione attualmente vigente che prevede l'annullamento dell'eventuale premio di efficienza più l'applicazione della sanzione per il carico oggetto di anomalia; i Sistemi Collettivi potranno vantare un credito crescente nei confronti dei CdR qualora il premio di efficienza non possa essere annullato. La gestione delle anomalie è stata semplificata con l'introduzione del MSA (Modulo Segnalazione Anomalie) online.

SANZIONE PER I RAEE DANNEGGIATI/CANNIBALIZZATI

La sanzione per RAEE danneggiati (di gran lunga la più frequente) sarà considerata congiuntamente a quella per i RAEE cannibalizzati. La soglia oltre cui scatta la sanzione sarà portata al 30% del carico in pezzi (l'Accordo precedente prevedeva una soglia del 15%); saranno inoltre escluse le eccezioni (accessi non autorizzati al CdR, raccolte straordinarie sul territorio ecc.). L'innalzamento della soglia di rilevabilità ha l'obiettivo di escludere casi particolari come le effrazioni, per la cui gestione è stato proposto di individuare soluzioni in grado di evitare il problema all'origine, impedendo la cannibalizzazione con le gravi conseguenze ambientali collegate (es. ritiri serali prima della chiusura dei CdR). E' stato poi specificato quali condizioni debbano sussistere perché i RAEE siano considerati danneggiati: per i raggruppamenti R1 e R2 quando gli apparecchi sono ragnati, per il raggruppamento R3 quando gli apparecchi presentano il tubo catodico rotto. Saranno segnalati casi anomali su R4 (questo raggruppamento non prevede segnalazioni di anomalia del tipo apparecchi ragnati o cannibalizzati). La contestazione dell'anomalia dovrà essere accompagnata da documentazione fotografica in cui poter distinguere il carico completo, l'UdC e il numero di pezzi danneggiati. Nel caso di gestione di R1 e R2 con pezzi a terra, tali anomalie potranno essere rilevate esclusivamente presso il CdR al momento del ritiro.

SEMPLIFICAZIONE DELLE ANOMALIE

Si è deciso di considerare congiuntamente le anomalie di errata separazione dei RAEE e la presenza di rifiuti diversi dai RAEE (nell'MSA non figureranno come due voci distinte) e di eliminare le anomalie per UdC non accessibili e tempi di sosta non giustificati. Il mancato servizio presso i nuovi CdR prevede una sanzione economica a carico del Sistema Collettivo fino a un max di 10 gg., quindi il caso sarà presentato al Comitato Guida. Per ritardo nel ritiro da parte del Sistema Collettivo superiore al 50% del TMI previsto, il ritiro potrà essere effettuato dal Sottoscrittore (ritiro in emergenza), che verrà rimborsato dal Sistema Collettivo inadempiente dietro presentazione della documentazione. Qualora un CdR non effettui, per un determinato raggruppamento (escluso R5), alcuna richiesta di ritiro per un periodo di sei mesi, il Sistema Collettivo potrà ritirare l'UdC relativa al raggruppamento non gestito, e il CdR dovrà provvedere a procurarsela autonomamente per i successivi sei mesi. Le condizioni dell'Accordo precedente prevedevano il ritiro dell'UdC e la sospensione del servizio per i successivi sei mesi.

MODIFICHE ALLE SOGLIE MINIME DI SATURAZIONE PER IL RITIRO

Sono state previste nuove soglie minime, relative alla gestione a scarrabile dei raggruppamenti R1 ed R2 (800 kg, nello scorso Accordo era pari a 400 kg) e R5 (50 kg contenitore grande, 25 kg contenitore piccolo). Le sanzioni saranno applicabili ai ritiri sottosoglia ad esclusione del ritiro trimestrale previsto per legge. Altri casi particolari, quali allontanamenti obbligatori più frequenti previsti da autorizzazioni specifiche, saranno gestiti tramite il contraddittorio dell'anomalia.

MANCATO RITIRO DI TUTTE LE UDC INDICATE NELLA RICHIESTA DI RITIRO

Viene comunque previsto il riconoscimento del premio di efficienza nel caso in cui non vengano ritirate tutte le UdC indicate nella Richiesta di Ritiro. La ripetitività di richieste per un numero di UdC inferiore rispetto a quelle consegnate darà però facoltà ai Sistemi Collettivi interessati di ridurre il numero delle UdC posizionate presso il CdR.

3) REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI PREMI DI EFFICIENZA

Accordo 18 luglio 2008:

Le condizioni per l'accesso ai premi di efficienza previsti nello scorso Accordo erano le seguenti:

- Raccolta del CdR pari almeno a 50 tonnellate di RAEE in 1 anno (i CdR premiabili erano circa il 37% degli iscritti)
- Premio base = 30 € / tonnellata;
- Premi aggiuntivi in funzione della tipologia (fascia) di "apertura" alla distribuzione:

Tipo di apertura	Importo aggiuntivo (€ / tonnellata)
Disponibilità a ricevere i Piccoli Conferitori (per punto vendita max 200 kg/giorno oppure max 4 pz. se di peso superiore) siti sul proprio territorio.	+ 15
Disponibilità a ricevere i Grandi Conferitori (su prenotazione) siti sul proprio territorio.	+ 10
Disponibilità a ricevere i Piccoli Conferitori siti anche fuori dal proprio territorio.	+ 5
Disponibilità a ricevere i Grandi Conferitori siti anche fuori dal proprio territorio.	+ 10

Modifiche introdotte dal nuovo Accordo:

ELIMINAZIONE SOGLIA MINIMA ANNUALE

Eliminazione della soglia minima di 50 tonnellate annue di RAEE raccolti per poter avere accesso ai premi di efficienza.

APERTURA ALLA DISTRIBUZIONE

I premi di efficienza saranno riconosciuti solo ai CdR posti in un Comune in cui sia garantito, in almeno un CdR, l'accesso alla distribuzione (almeno ai grandi e piccoli conferitori del proprio bacino di riferimento) per il conferimento di RAEE ritirati in modalità "uno contro uno". Se tale condizione viene soddisfatta il premio sarà riconosciuto – per carichi di RAEE superiori alle soglie di buona operatività – a tutti i CdR presenti nel Comune (il premio sarà cioè riconosciuto anche ad un CdR non aperto alla distribuzione, purché nello stesso Comune il Sottoscrittore abbia aperto alla distribuzione almeno un altro CdR).

RACCOLTA R2 E R4

I premi di efficienza saranno riconosciuti solo a quei CdR che effettuano una raccolta di R2+R4 non inferiore di 20 punti percentuali rispetto al dato medio italiano, aggiornato trimestralmente (es: se in Italia il dato medio di R2+R4=45% dei RAEE raccolti e un CdR raccoglie R2+R4=24%, non avrà diritto ad alcun premio). Tale richiesta mira a ridurre la possibilità che i raggruppamenti R2 ed R4, che presentano un valore economico più elevato, siano gestiti attraverso canali paralleli a quello assicurato dal sistema del CdC.

PREMIO AGGIUNTIVO PER CdR DOTATI DI PESA

Riconoscimento di un ulteriore incentivo per ciascuna tonnellata premiata per quei CdR dotati di bilancia per registrare il peso del carico in uscita (CdR "top").

FASCE ED IMPORTI DI PREMIALITA'

Le nuove fasce risultano pertanto così definite:

Tipo di apertura (Fasce) di almeno un CdR per ciascun Comune	Importo premio	Importo premio per CdR top
Disponibilità del Comune a ricevere, in almeno un CdR del bacino, i Piccoli e i Grandi Conferitori siti nel bacino (Comune sede del CdR + eventuali Comuni conferenti).	40 €* 	45 €
Disponibilità del Comune a ricevere, in almeno un CdR del bacino, i Piccoli e i Grandi Conferitori siti anche al di fuori del bacino (mediante Convenzione).	55 €* 	60 €

(*) il premio si applica a tutti i CdR del bacino che abbiano superato le soglie di buona operatività

PREMIO DI EFFICIENZA PER R5

Sono stati fissati le seguenti fasce e i corrispondenti premi di efficienza per R5 (sorgenti luminose):

FASCIA (kg)	PREMIO (€/a)
> 1.500	500
> 2.000	1.000
> 3.000	2.000
> 5.000	4.000

4) REVISIONE DI ALCUNE REGOLE OPERATIVE

CDR SENZA CALENDARIO VALIDO

I CdR senza un calendario valido per i ritiri comunicato tramite l'area riservata del portale del CdC non sono premiabili e sarà effettuato il blocco delle RdR sino all'inserimento dei dati del calendario. Il CdC ha dichiarato che è in atto la modifica del portale in modo da permettere agli operatori logistici di avere accesso ai dati di apertura dei CdR completi degli orari.

GESTIONE DI DUVRI E DVR

Saranno previste sanzioni specifiche per gli operatori logistici che non caricheranno il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Mentre i Sottoscrittori che non abbiano caricato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) entro una certa data (indicativamente dicembre 2012) non avranno la possibilità di effettuare Richieste di Ritiro. Per facilitare tali operazioni il Tavolo Tecnico di Monitoraggio ANCI - CdC RAEE provvederà alla predisposizione di un "DUVRI tipo" che verrà poi diffuso da ANCI, Federambiente e FISE tra i loro associati. Il ruolo dei Sistemi Collettivi, non direttamente coinvolti nella gestione dei DUVRI e DVR, consiste nella firma dei documenti per presa visione.

CONTRATTO ONLINE (FIRMA DIGITALE) PER I NUOVI SOTTOSCRITTORI

Prevista l'iscrizione tramite caricamento a portale della convenzione firmata. L'invio tramite raccomandata resterà facoltà del Sottoscrittore, che dovrà comunque procedere al corretto caricamento online.

ELIMINAZIONE DEL CANALE MAIL PER LE RICHIESTE DI RITIRO

Sarà possibile effettuare RdR solo tramite la funzionalità web (che sarà ulteriormente semplificata) o tramite telefono.